

REPERTORIO N.17.301

FASCICOLO N.9.227

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' QUOTATA
TENUTASI IN DATA 29 GIUGNO 2022
ai sensi dell'art.2375 C.C.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di luglio
alle ore undici

4 luglio 2022 H.11,00

In Cesena, nel mio studio in Via Albertini n.12.

Innanzi a me, Dr. **MARCELLO PORFIRI**, Notaio in Cesena, iscritto
nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,
è presente il signor:

- BASTONI MATTIA, nato a Cesena (FC) il giorno 6 agosto 1984,
domiciliato per la carica presso la sede legale della seguente
società, il quale dichiara di intervenire al presente atto
nella sua qualità di **Presidente del Consiglio di Amministra-
zione** della Società:

"Fabilia Group S.p.A.", costituita in Italia, con sede legale
in Cervia (RA) frazione Milano Marittima, Via VI Traversa Pi-
neta n.16, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro
delle Imprese di Ravenna 02534260399, numero REA RA - 210479,
con capitale sociale di Euro 158.000,00 (centocinquantottomila
virgola zero zero) interamente versato.

Detto comparente, cittadino italiano, della identità persona-
le, qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo, mi ri-
chiede di redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria dei
soci della predetta Società, tenutasi, alla mia costante pre-
senza, **il giorno 29 giugno 2022 dalle ore 16,00 alle ore
16,47, presso la sede della suddetta società in Cervia (RA)
frazione Milano Marittima, Via VI Traversa n.16**, riunitasi, in
continuazione con quella ordinaria, giusta l'avviso di convo-
cazione di cui infra, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

(omissis)

Parte Straordinaria

1. **Approvazione di modifiche del vigente Statuto Sociale a
seguito della ridenominazione del mercato "AIM Italia" in mer-
cato "Euronext Growth Milan" e del "Nominated Adviser", ride-
nominato "Euronext Growth Advisor" di cui all'Avviso n. 31776
di Borsa Italiana S.p.A.**

2. **Approvazione della modifica dell'articolo 12 "Offerta
Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio" dello Sta-
tuto medesimo, così da mantenere distinti il richiamo obbliga-
torio alla disciplina in materia di offerta pubblica di acqui-
sto, ex art. 106 del Testo Unico della Finanza, come indicata
dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal richiamo
volontario effettuato con riferimento agli artt. 108 e 111 del
Testo Unico della Finanza, al fine di evitare ogni possibile
incertezza in merito al ruolo assunto dal Panel.**

* ^ * ^ * ^ * ^ *

Aderendo a tale proposta, io Notaio dò atto che mi sono trovato ove sopra, in tal giorno, dalle ore 16,00 ed in tal luogo, per assistere allo svolgimento, elevandone verbale, dell'Assemblea della suddetta Società per quanto concerne la parte straordinaria dell'ordine del giorno, come sopra riportato, essendo stata la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione in forma privata.

Io Notaio dò atto del resoconto dello svolgimento dell'Assemblea che è quello di seguito riportato.

Alle ore 16,16 ha assunto la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 17.1 dello statuto sociale, lo stesso componente, il quale ha incaricato me Notaio della redazione in forma pubblica del verbale della parte straordinaria.

Quindi lo stesso Presidente ha attestato e constatato dandone atto - richiamando tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori della parte ordinaria dell'Assemblea, qui riprodotte - che:

= l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi, 29 giugno 2022 alle ore 15:30, in unica convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 14 giugno 2022 sul sito internet della Società <https://corporate.fabilia.com/> sezione "Investor Relations - Assemblea degli Azionisti", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti" di cui è stata data notizia con comunicato stampa, nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in pari data, di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa;

= l'Assemblea si svolge mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

= in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e prorogato da ultimo con Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (il "**Decreto**") l'intervento in Assemblea dei soci aventi diritto di voto si svolge esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("**TUF**"), individuato nella società "Computershare S.p.A." (il "**Rappresentante Designato**");

= sono presenti fisicamente presso la sede della società e/o collegati tramite mezzi di telecomunicazione audio-video, oltre ad esso Presidente, anche in qualità di Amministratore Delegato, i seguenti soggetti:

- il Consigliere Dott. MATTEO SIMONE AMATRUDA, collegato mediante teleconferenza;

mentre è assente il Consigliere e Amministratore Indipendente Dott. LAMBERTO TACOLI;

- i membri del Collegio Sindacale, dr. FRANCESCO FARNETI, Presidente, dr. PIERLUIGI PIPOLO e dr. ANDREA ANGELINI, Sindaci effettivi, collegati mediante teleconferenza;

= è presente, mediante mezzi di telecomunicazione audio-video, la società "Computershare S.p.A.", quale Rappresentante Designato degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, in persona della signora GIULIA GUSMAROLI;

= è infine presente, presso la sede della Società, su invito, il CFO della Società DAVIDE ARMUZZI;

= all'apertura dei lavori della parte straordinaria dell'Assemblea sono intervenuti, per delega al Rappresentante Designato, **numero 2 (due) soggetti aventi diritto di voto**, rappresentanti **numero 5.000.000** azioni ordinarie, pari **all'82,236842%** delle numero 6.080.000 (seimilionottantamila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale costituenti il capitale sociale;

= il Presidente si riserva di comunicare durante lo svolgimento dell'Assemblea e comunque prima di ciascuna votazione i dati definitivi circa i soggetti aventi diritto di voto presenti e il numero delle azioni rappresentate con i relativi voti qualora il Rappresentante Designato dichiara che un soggetto avente diritto non abbia conferito istruzioni di voto relativamente a una materia posta all'ordine del giorno;

= non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né di proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs 58/1998;

= non sono state poste alla Società, prima dell'odierna Assemblea, domande per iscritto sulle materie all'ordine del giorno ai sensi art. 127 ter D.Lgs 58/1998;

= nei termini di legge e regolamentari sono stati resi disponibili al pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società, nonché trasmessi a Borsa Italiana S.p.A.:

- le relazioni e le proposte degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;

- la relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione, il bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;

= il capitale sociale è di Euro 158.000,00 (centocinquantomila virgola zero zero), suddiviso in n° 6.080.000 (seimilionottantamila) azioni ordinarie prive di valore nominale;

= le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

= gli azionisti di Fabilia Group S.p.A. che partecipano, di-

rettamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

Dichiarante: MATTIA BASTONI

Azionista diretto: FI1 S.R.L.

Numero azioni: 3.393.000

Diritti di voto: 3.393.000

Quota % su numero di azioni costituenti il capitale: 55,81%

Quota % sul totale dei diritti di voto: 55,81%;

- Dichiarante: MATTIA CASADIO

Azionista diretto: FI2 S.R.L.

Numero azioni: 1.607.000

Diritti di voto: 1.607.000

Quota % su numero di azioni costituenti il capitale: 26,43%

Quota % sul totale dei diritti di voto: 26,43%;

= l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti all'Assemblea, per delega tramite il Rappresentante Designato, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, controfirmato dal Presidente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**;

= le schede degli esiti delle votazioni, con indicazione del numero dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega, saranno allegate in unico fascicolo al presente verbale sotto la lettera **"B"**;

= è stata accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'Assemblea di tutti i partecipanti, inclusi coloro che intervengono mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;

= gli intervenuti per audio-video teleconferenza possono partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, intervenendo in tempo reale nella trattazione degli argomenti, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti in via simultanea, così come è consentito al Presidente di regolare lo svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione e a me Notaio di verbalizzare l'Assemblea;

= ai sensi dell'art 106, comma 4 del Decreto e dell'art. 135-undecies del TUF, la delega e/o la sub-delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;

= Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Computershare S.p.A. e la Società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f),

del TUF, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

= le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;

= non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;

= non sono stati emessi altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto;

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza concernente le partecipazioni superiori al 5% di cui all'articolo 122, comma primo del TUF, concernente i patti parasociali;

- per quanto a conoscenza della Società, non risultano patti parasociali di cui all'art. 122 del TUF.

* ^ * ^ * ^ * ^ *

Il Presidente dichiara, pertanto, che l'Assemblea è validamente costituita anche per la parte straordinaria, avendo raggiunto i quorum di legge ed è pertanto atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Io Notaio ricordo nuovamente che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF concernente le partecipazioni superiori al 5% e di cui all'articolo 122, comma primo del TUF, concernente i patti parasociali.

Ricordo, altresì, che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Faccio nuovamente presente che, in considerazione del fatto che la Società ha messo a disposizione del pubblico la documentazione predisposta per la presente Assemblea in parte straordinaria, per esigenze di economia dei lavori assembleari, in mancanza di richieste in senso contrario da parte dell'Assemblea, si omette la lettura di tutti i documenti relativi alla presente riunione, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

* ^ * ^ * ^ * ^ *

Tutto ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea:

1. Approvazione di modifiche del vigente Statuto Sociale a seguito della ridenominazione del mercato "AIM Italia" in mercato "Euronext Growth Milan" e del "Nominated Adviser", ridenominato "Euronext Growth Advisor" di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta e pubblicata nei termini e con le modalità di legge, alla quale si rinvia, precisando che trattandosi di adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative, le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari, e che nell'occasione sono state inseriti irrilevanti aggiustamenti formali.

Il Presidente precisa che gli articoli nei quali si rende necessario modificare la nomenclatura sono gli articoli 11, 12, 13, 14, 18 e 33.

Ciò premesso, il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, che viene letta da me Notaio:

"Alla luce di quanto esposto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società, redatta e pubblicata ai sensi di legge, in relazione all'argomento posto al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, l'Assemblea di Fabilia Group S.p.A:

- udita l'esposizione del Presidente;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,
delibera

- di modificare nello statuto sociale di Fabilia Group S.p.A. la nomenclatura "AIM Italia" con "Euronext Growth Milan" agli articoli 11, 12, 13, 14, 18 e 33, nonché "Nominated Adviser" con "Euronext Growth Advisor" all'articolo 18;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità."".

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea

e mette in votazione la proposta di deliberazione di cui io Notaio ho dato precedentemente lettura.

Prima dell'apertura della votazione, io Notaio rinnovo la richiesta a Computershare S.p.A. di dichiarare se vi sono aventi diritto di voto presenti che hanno dichiarato eventuali carenze di legittimazione al voto. Computershare S.p.A. dichiara di avere ricevuto tutte le istruzioni di voto e che non vi sono carenze di legittimazione al voto.

Io Notaio chiedo a Computershare S.p.A. di esplicitare i risultati dei voti ricevuti.

Il Rappresentante Designato interviene dando lettura della seguente comunicazione:

"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

favorevoli n. 5.000.000 voti, pari al 100% dei diritti di voto rappresentati in assemblea ed all'82,236842% del capitale sociale;

contrari nessuno

astenuti nessuno

non votanti nessuno".

La proposta è approvata all'unanimità.

Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

La scheda della presente votazione, unitamente a quella della votazione successiva, relative a tutte le delibere poste all'ordine del giorno della parte straordinaria, controfirmata dal Presidente e da me Notaio, verrà allegata, in unico fascicolo, al presente verbale, come di seguito indicato, sotto la lettera "B".

* ^ * ^ * ^ * ^ *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea:**

2. Approvazione della modifica dell'articolo 12 "Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio" dello Statuto medesimo, così da mantenere distinti il richiamo obbligatorio alla disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto, ex art. 106 del Testo Unico della Finanza, come indicata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal richiamo volontario effettuato con riferimento agli artt. 108 e 111 del Testo Unico della Finanza, al fine di evitare ogni possibile incertezza in merito al ruolo assunto dal Panel.

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta e pubblicata nei termini e con le modalità di legge, alla quale si rinvia.

In particolare, il Presidente evidenzia che Borsa Italiana ha

disposto alcune modifiche al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che la Società è tenuta a recepire entro la prima Assemblea straordinaria, anche apportando alcune variazioni al proprio statuto.

Il Presidente precisa che risulta necessario coordinare le disposizioni in materia di OPA endosocietaria e di revoca dalle negoziazioni con quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come emendato da Borsa Italiana.

Il Presidente precisa inoltre che trattandosi di modifiche allo Statuto sociale in adeguamento a disposizioni normative, esse non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari, e che nell'occasione sono state inseriti irrilevanti aggiustamenti formali.

Io Notaio dò lettura del nuovo testo dell'articolo 12 e del nuovo articolo 12-bis:

"Articolo 12

Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

12.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito "**La disciplina richiamata**").

12.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su Euronext Growth Milan.

12.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.

12.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmen-

te assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente."";

"Articolo 12-bis

Articoli 108 e 111 TUF

12-bis.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12-bis.2 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalla disciplina richiamata.

12-bis.3 Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12-bis.4 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF."".

Ciò premesso, il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, che viene letta da me Notaio:

"Alla luce di quanto esposto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società, redatta e pubblicata ai sensi di legge, in relazione all'argomento posto al punto 2 dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, l'Assemblea di Fabilia Group S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

- udita l'esposizione del Presidente;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

delibera

- di modificare l'articolo 12 dello statuto sociale di Fabilia Group S.p.A. e di introdurre il nuovo articolo 12-bis, come

risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità."

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e mette in votazione la proposta di deliberazione di cui io Notaio ho dato precedentemente lettura.

Prima dell'apertura della votazione, io Notaio rinnovo la richiesta a Computershare S.p.A. di dichiarare se vi sono aventi diritto di voto presenti che hanno dichiarato eventuali carenze di legittimazione al voto. Computershare S.p.A. dichiara di avere ricevuto tutte le istruzioni di voto e che non vi sono carenze di legittimazione al voto.

Io Notaio chiedo a Computershare S.p.A. di esplicitare i risultati dei voti ricevuti.

Il Rappresentante Designato interviene dando lettura della seguente comunicazione:

"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

favorevoli n. 3.393.000 voti, pari al 67,86% dei diritti di voto rappresentati in assemblea ed al 55,805921% del capitale sociale ;

contrari nessuno

astenuti n.1.607.000 voti, pari al 32,14% dei diritti di voto rappresentati in assemblea ed al 26,430921% del capitale sociale;

non votanti nessuno."

La proposta è approvata a maggioranza.

Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

La scheda della presente votazione, unitamente a quella della votazione precedente, relative alle delibere poste all'ordine del giorno della parte straordinaria, controfirmata dal Presidente e da me Notaio, verrà allegata, in unico fascicolo, al presente verbale, come di seguito indicato, sotto la lettera "B".

* ^ * ^ * ^ * ^ *

Le schede delle votazioni, con il numero dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega, si allegano sotto la lettera "B" al presente verbale in unico fascicolo, controfirmato dal Presidente e da me Notaio.

A questo punto il Presidente, consenziente l'Assemblea, mi consegna il testo dello Statuto sociale aggiornato con le modifiche deliberate, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C", controfirmato dal Presidente stesso e da me Notaio.

Dopo di che il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa l'Assemblea straordinaria alle ore 16,47, ringraziando tutti gli intervenuti.

* ^ * ^ * ^ * ^ *

Elenco dei documenti allegati:

- elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza (**allegato "A"**);

- schede degli esiti di tutte le votazioni sulle proposte all'ordine del giorno della parte straordinaria (**allegato "B"**);

- nuovo testo di Statuto che tiene conto delle delibere di cui sopra (**allegato "C"**).

Si è omessa la lettura degli allegati per dispensa avutane dal comparente.

Il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.

Il comparente, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 231 del 2007 e del D.Lgs n. 90 del 2017, e delle relative sanzioni, dichiara di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno eventualmente impiegati dal Notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli, autorizzandolo altresì a rilasciare copia del presente atto alle Autorità che ne facciano richiesta.


Per il presente atto l'imposta di bollo verrà assolta ai sensi

del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.463, così come modificato dal Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n.9 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo D.M. 22/02/2007.

Del che io Notaio, ho ricevuto e compilato in data odierna e senza ritardo, ai sensi dell'art.2375, ultimo comma, del C.C., il presente verbale che, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia in tre fogli occupati per undici pagine intere e fin qui della dodicesima, viene da me letto al comparente che dichiara di approvarlo.

Viene sottoscritto alle ore undici e trenta minuti.

F.TI: MATTIA BASTONI - MARCELLO PORFIRI Notaio



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0
1	D	FI1 S.R.L.	3.393.000	3.393.000
		Totale azioni	3.393.000	3.393.000
			55,805921%	55,805921
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0
1	D	FI2 S.R.L.	1.607.000	1.607.000
		Totale azioni	1.607.000	1.607.000
			26,430921%	26,430921
Totale azioni in proprio			0	0
Totale azioni in delega			5.000.000	5.000.000
Totale azioni in rappresentanza legale			0	0
TOTALE AZIONI			5.000.000	5.000.000
			82,236842%	82,236842%
Totale azionisti in proprio			0	0
Totale azionisti in delega			2	2
Totale azionisti in rappresentanza legale			0	0
TOTALE AZIONISTI			2	2
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Alotlie Bata



ESITO VOTAZIONEOggetto : **MODIFICHE ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE****Hanno partecipato alla votazione:**

numero **2** legittimati ad intervenire in assemblea, rappresentanti per delega n° **5.000.000** azioni ordinarie, pari al **82,236842%** delle n. **6.080.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	5.000.000	100,000000	100,000000	82,236842
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	5.000.000	100,000000	100,000000	82,236842
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5.000.000	100,000000	100,000000	82,236842

Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **MODIFICA ART. 12 STATUTO SOCIALE**

Hanno partecipato alla votazione:

numero **2** legittimati ad intervenire in assemblea, rappresentanti per delega n° **5.000.000** azioni ordinarie, pari al **82,236842%** delle n. **6.080.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	3.393.000	67,860000	67,860000	55,805921
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	3.393.000	67,860000	67,860000	55,805921
Astenuti	1.607.000	32,140000	32,140000	26,430921
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	1.607.000	32,140000	32,140000	26,430921
Totale	5.000.000	100,000000	100,000000	82,236842

Alottio Botan



STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni con la denominazione di "**Fabilia Group S.p.A.**" (la "**Società**").

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale in Cervia (RA).

2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'attività di holding ed in particolare la gestione esclusiva del patrimonio attraverso l'acquisto, la gestione, il possesso e la vendita di titoli azionari ed obbligazionari, di quote e di titoli similari, nonché di partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, tanto con sede in Italia quanto all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, precisato che tale attività non verrà esercitata ai fini del collocamento tra il pubblico, ma solo ai fini di stabile investimento;
- il finanziamento delle società partecipate ed il loro coordinamento tecnico, finanziario, organizzativo ed amministrativo, nei limiti e condizioni di legge, nonché le attività di gestione della tesoreria nei confronti delle società del gruppo di appartenenza. Le attività qui indicate dovranno essere tassativamente svolte solo nei confronti delle società partecipate, essendo espressamente esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e quindi dei terzi in genere;
- l'acquisto e la gestione di marchi industriali e di impresa in genere e di brevetti;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la gestione, anche in affitto, di alberghi, villaggi turistici, gelaterie, bar, ristoranti, pizzerie, pub, tavole calde e fredde, enoteche, locali da ballo, stabilimenti balneari anche con bar-ristorante, campi da tennis, piscine, impianti sportivi e destinati alla ricreazione e pubblici esercizi in genere per la somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche;
- la promozione turistica, agenzia viaggi, la pubblicità, la promozione, il marketing, attività sul web, la creazione e la gestione di marchi turistici e reti di imprese nel medesimo

settore.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, prendere e concedere in affitto aziende, prendere e concedere in locazione commerciale immobili.

La Società potrà, inoltre, sempre in misura non prevalente ed ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, rilasciare garanzie reali e personali sia a favore di società controllate, controllanti e collegate, sia a favore di terzi, precisandosi che tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività finanziarie nei confronti del pubblico ed ogni altra attività riservata ai sensi di legge.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemila cento) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti. È escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società, ai sensi dell'art. 2437, comma 2 del Codice Civile.

Articolo 5

Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta a euro 158.000,00 (centocinquantottomila virgola zero zero) ed è diviso in n. 6.080.000 (seimilioniottantamila) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").

6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.

Articolo 8

Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c..

8.4. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

8.5. Qualora le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 10

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con *warrant*, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**").

Articolo 12

Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

12.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito "**La disciplina richiamata**").

12.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su Euronext Growth Milan.

12.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Rego-

lamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.

12.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 12-bis

Articoli 108 e 111 TUF

12-bis.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12-bis.2 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalla disciplina richiamata.

12-bis.3 Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12-bis.4 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni su Euronext Growth Milan - e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme

analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la **"disciplina richiamata"**) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

13.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per **"capitale"** il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per **"partecipazione"** quanto previsto al precedente articolo 12.12.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (la **"Partecipazione Significativa"**) è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un **"Cambiamento Sostanziale"** (come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società nei termini e con le modalità di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

13.5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

13.6. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Articolo 14

Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Euro-

pea.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

Convocazione

15.1. L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

15.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

16.2. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

16.3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione

predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.

16.4. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 17

Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18

Competenze e maggioranze

18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.2. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext

Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.5. Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto - altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 19

Verbalizzazione

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20

Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre)

e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali, ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c..

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

20.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

Articolo 21

Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere

i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").

21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di

voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 22

Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione - con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. - può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società. Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua

assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Articolo 24

Poteri di gestione e deliberazioni consiliari

24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 25

Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spett-

ta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26

Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 27

Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

27.16. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.17. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 28

Revisione legale

28.1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Esercizi sociali e redazione del bilancio

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 30

Utili e dividendi

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO

Articolo 31

Nomina dei liquidatori

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.

Articolo 33

Eventuale qualificazione della Società come diffusa

33.1 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

F.TI: MATTIA BASTONI - MARCELLO PORFIRI Notaio

